

**Pubblicato il 12/10/2024**

**Sent. n. 628/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulizio, Francesca Isernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Felice Circeo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comune di San Felice Circeo, Settore Urbanistica Edilizia e Tutela Ambientale, Ufficio Antiabusivismo, con la quale è stata respinta l'istanza d'accesso della ricorrente datata -OMISSIS-;

nonché per il conseguente ordine di esibizione e rilascio copie, dettando le relative modalità, ai sensi dell'art. 116, 4 comma, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1) Con atto notificato a mezzo PEC il 5 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 10, -OMISSIS- premesso:

- di essere proprietaria e possessore di una porzione dell'immobile sito in San Felice Circeo, -OMISSIS-, legittimato due anni prima dell'acquisto dai precedenti proprietari (sigg.ri -OMISSIS-) con il Permesso di Costruire in Sanatoria in sanatoria n. -OMISSIS-- Reg. del -OMISSIS-;

- di avere ricevuto, dal Comune di San Felice Circeo comunicazione, datata -OMISSIS-, di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del succitato permesso di costruire, contenente il richiamo ad atti presupposti ivi specificati;

- di avere presentato, in data -OMISSIS-, memoria partecipativa ex artt. 10 e 10 bis L. 241/90 contenente anche istanza di accesso agli atti menzionati nella comunicazione sopra richiamata, e segnatamente:

a. al verbale di sequestro preventivo della Guardia di Finanza, sez. operativa Navale di Gaeta del -OMISSIS-;

b. al verbale di accertamento n. -OMISSIS- redatto in data -OMISSIS- dall'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo;

- c. alla nota redatta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Gen. per la vigilanza sulle Autorità Portuali reg. uff. -OMISSIS- datata -OMISSIS-;
- d. alla nota dell'Agenzia del Demanio – Dir. Reg. Fil. Lazio prot. n. -OMISSIS-/DR –ST-LT del -OMISSIS-;
- e. alla relazione di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-, redatta dall'U.T.C. di San Felice Circeo;
- f. alla nota prot. -OMISSIS- datata -OMISSIS- redatta ad integrazione della sopraindicata relazione di sopralluogo;
- g. alla comunicazione di notizia di reato redatta dalla G.d.F. sezione operativa, prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-.

ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 116 e 31 del c.p.a. per l'annullamento dell'atto in epigrafe specificato, con cui il Settore Urbanistica Edilizia e Tutela Ambientale, Ufficio Antiabusivismo del Comune di San Felice Circeo ha respinto l'istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-, e per la conseguente condanna della convenuta Amministrazione Civica a consentire l'ostensione richiesta, trattandosi di documenti funzionali ed indispensabili alla difesa della ricorrente in seno al procedimento di annullamento in autotutela del P.d.C. n. -OMISSIS-- reg. del -OMISSIS-.

2) Il Comune resistente motiva l'impugnato diniego di accesso affermando:

- il verbale di accertamento datato -OMISSIS- dell'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo, "essendo stato formato da un'altra Amministrazione esterna a questo Ente Locale" non può essere osteso "dovendo detta copia essere unicamente richiesta al summenzionato Ufficio Locale Marittimo";

- la nota MIT datata -OMISSIS-, e la nota dell'Agenzia del Demanio del -OMISSIS-, essendo atti "formati" da Amministrazioni "esterne all'Ente Locale", vanno richiesti unicamente alle medesime; tanto più che, dette note, affrontano problematiche note ai sigg.ri -OMISSIS- (danti causa della ricorrente) riguardanti "discordanze" tra atti dai medesimi prodotti e atti "relativi alla "sclassifica" di un'area fatta oggetto di frazionamento prot. -OMISSIS-", e afferendo ad un'anomalia interessante il Foglio -OMISSIS- P.III -OMISSIS-";

- la relazione di sopralluogo datata -OMISSIS- dell'U.T.C., e la relativa nota integrativa datata -OMISSIS-, nonché la comunicazione di notizia di reato redatta dalla G.d.F. sezione operativa, non possono essere ostesi "essendo atti assoggettati al segreto istruttorio derivante dal pendente procedimento penale culminato nell'operato sequestro preventivo".

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 22 e ss. L. 241/90) ed eccesso di potere:

I) Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, ex art. 22, comma 1, lett. d, e comma 6, della L. 241/1990, possono costituire oggetto d'accesso tutti gli atti/documenti "detenuti" da una pubblica amministrazione, seppur non "formati" dalla stessa, salvo quelli espressamente esclusi dalla legge.

II) Essendo la richiesta d'accesso motivata in ragione di un procedimento di autotutela intrapreso nei confronti della ricorrente, a nulla vale la conoscenza di tali atti da parte dei -OMISSIS-, dovendo e (comunque) intendendo la ricorrente difendersi autonomamente in seno al procedimento.

III) La presenza di un'indagine penale non determina automaticamente la non ostensibilità dei documenti amministrativi che siano legati ai fatti oggetto di indagine, potendo essere sottratti al diritto di accesso solo gli atti/documenti che siano stati sottoposti a sequestro.

IV) Anche con riguardo alla comunicazione di notizia di reato sussiste il diritto di accesso costituendo anche tale atto presupposto del procedimento di autotutela.

4) Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5) Il ricorso è fondato con riguardo a tutti gli atti richiesta dalla ricorrente fatta eccezione della comunicazione di notizia di reato.

6) Sul tema, la giurisprudenza spiega che "Non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all'Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e — come tale — è sottratta all'accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell'esercizio delle sue istituzionali

funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all'Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio di tali funzioni, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990 (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 03/06/2019, n.1364).

Nel caso di specie la notizia di reato è stata trasmessa dalla Guardia di Finanza nel presumibile svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria per cui appare corretto il diniego del Comune.

7) Con riguardo a tutti gli altri atti richiesti, invece, il diniego opposto è illegittimo per i motivi validamente rappresentati dalla ricorrente.

In particolare, va rilevato che:

- nel caso di specie il Comune resistente non ha negato espressamente di detenere tali atti;  
- non possono essere sottratti all'accesso gli atti formati da altre Amministrazioni nel caso in cui siano stabilmente detenuti dall'Ente destinatario dell'istanza ostensiva, in quanto atti endoprocedimentali o comunque connessi alla vicenda oggetto della controversia (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 19/01/2024, n.990);

- l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. La sottrazione al diritto di accesso, una volta accertata la finalità di carattere difensivo, è relativa agli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., con la conseguenza che gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241, cit. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 25/01/2024, n.696).

8) In conclusione, quindi, va dichiarata l'illegittimità, in parte qua, dell'atto di diniego della istanza di accesso formulata dalla ricorrente e conseguentemente va ordinato al Comune di San Felice Circeo di esibire i documenti oggetto della richiesta del -OMISSIS-, con esclusione della notizia di reato trasmessa dalla G.d.F., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

9) Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della parziale soccombenza della ricorrente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'obbligo del Comune di San Felice Circeo di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Compensa le spese.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti terzi le cui generalità sono richiamate nella presente decisione.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Massimiliano Scalise, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.